



Guida di *best practices* – Italia

Progetto Trial Waiver Systems in Europe

Associazione Antigone



Funded by
the Justice Programme
of the European Union

I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità dei partner del progetto e non può in alcun modo riflettere le opinioni della Commissione Europea.

Indice

Guida di <i>best practices</i> – Italia	1
Introduzione	3
Dati sui riti alternativi	5
Problema.....	5
La migliore pratica	5
Raccomandazione	6
Ragioni alla base della scelta del tipo di rito.....	6
Problema.....	6
La migliore pratica	8
Raccomandazione	8
Scelte di rito alternativo da parte dei coimputati.....	8
Problema.....	8
La migliore pratica	9
Raccomandazione	9
Limiti alle impugnazioni nel patteggiamento.....	9
Problema.....	9
Raccomandazione	10
Verifiche sulla volontarietà della scelta di un rito alternativo	10
Problema.....	10
Raccomandazione	11
Ammissione di colpevolezza nel patteggiamento.....	11
Problema.....	11
Raccomandazione	12
Diritto a un giusto processo	12
Problemi di tempistica e riservatezza della consultazione con il difensore.....	12
Problema.....	12
Buona pratica e raccomandazione.....	13
Traduzione e interpretazione	13
Problema.....	13
La migliore pratica	14
Raccomandazione	14
Patrocinio a spese dello Stato.....	14
Problema.....	14
Raccomandazione	15

Introduzione

Il progetto *Trial Waiver Systems in Europe* (TWSE) si pone l'obiettivo di raccogliere e comparare informazioni sull'uso dei riti alternativi nel processo penale in diversi paesi europei, sulla base delle quali sviluppare linee guida specifiche per ogni paese affinché tali procedimenti possano essere utilizzati senza compromettere il diritto di difesa. Queste informazioni serviranno anche come base per una discussione più ampia sulla riforma a livello dell'UE.

All'interno dei sistemi penali contemporanei esistono varie forme di trial waivers (lett. rinuncia al processo), riti alternativi che mirano ad accelerare il processo penale e ad aumentarne l'efficienza. In questo progetto, la terminologia trial waivers è stata utilizzata per indicare un procedimento regolamentato dalla codicistica procedural-penale in base al quale l'imputato accetta di riconoscersi colpevole di aver commesso un reato e/o di cooperare con le autorità giudiziarie in cambio di qualche beneficio processuale, generalmente riguardanti una riduzione dei capi d'accusa o della sentenza. Questi procedimenti possono essere chiamati in diversi modi a seconda del paese che li ha introdotti. In questa definizione ricadono il "plea bargaining", "guilty pleas", "summary procedures" e "abbreviated trials". Ciò che accomuna questi sistemi è il consenso dell'imputato a rinunciare a un processo completo in cambio di alcuni benefici.

Nel contesto dell'UE, l'obiettivo del progetto è fornire dati e analisi comparabili sull'attuazione delle tutele previste dalle Direttive UE. Questi dati ci permetterebbero di identificare i potenziali rischi che i riti alternativi comportano per il diritto a un processo equo negli Stati membri e di formulare raccomandazioni per affrontarli. Queste informazioni verranno utilizzate anche per sensibilizzare i responsabili politici dell'UE sulla necessità di una riforma.

A livello nazionale, il progetto cerca di identificare i rischi e le migliori pratiche per ciascuna giurisdizione. Ogni paese coperto da questo progetto presenta specifiche caratteristiche dal punto di vista giuridico, sociale, economico e politico che formano il contesto in cui operano i riti alternativi. L'obiettivo del progetto è comprendere quale sia, dal punto di vista pratico e con riguardo alle specificità di ogni paese, l'impatto dei riti alternativi sul diritto a un processo equo e sviluppare linee guida sulle migliori pratiche che possano essere adattate a ciascun paese, anche al fine di consentire agli attori nazionali di realizzare un cambiamento sostenibile.

La ricerca italiana si è concentrata sul patteggiamento e sul giudizio abbreviato, analizzando sia gli aspetti normativi e problematici, ma anche le questioni relative al diritto al giusto processo e all'applicazione delle Direttive europee ai riti alternativi.

Il rito abbreviato è un procedimento speciale che, elidendo il giudizio, porta il giudice del processo a decidere allo stato degli atti, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del PM, oltre ad eventuale integrazione. Al termine della discussione, il giudice emette la sentenza che può essere di assoluzione o di condanna (non è infatti necessario che l'imputato confessi il reato per poter beneficiare di questo rito alternativo), nel qual caso la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è ridotta di un terzo in caso di delitto e della metà in caso di contravvenzione.

Il patteggiamento (o applicazione della pena su richiesta delle parti) è un accordo tra imputato e pubblico ministero per l'applicazione, da parte del giudice, di una pena non superiore a cinque anni di reclusione anche congiunti a pena pecuniaria. Il patteggiamento può essere richiesto, per i delitti e per le contravvenzioni, quando la pena finale è pecuniaria, anche in sostituzione, o detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, o a sua volta sostituita, purché non siano superati i due anni di reclusione, o arresto, per il patteggiamento tradizionale, e i cinque anni di reclusione per quello allargato.

I risultati di questo progetto sono una ricerca e una guida alle migliori pratiche.

La prima è costituita da una *desk-research* ("ricerca a tavolino") integrata con altre attività: interviste con operatori della giustizia (6 avvocati, 1 giudice, 1 pubblico ministero) e 2 ex imputati; un *focus group* con altri 12 avvocati, 2 docenti di diritto e 1 garante regionale dei diritti dei detenuti finalizzato ad approfondire alcune delle tematiche già evidenziate durante le interviste; la revisione di 10 fascicoli processuali (3 sul patteggiamento e 7 sul rito abbreviato). Inoltre, la ricerca ha utilizzato i dati disponibili sui due riti alternativi per valutarne l'uso e le possibili criticità. Infine, un evento di condivisione delle esperienze che ha raccolto *feedback* sulla relazione e raccomandazioni di 5 professori, 2 avvocati, 1 ex procuratore presso la Corte di Cassazione, 1 giudice di sorveglianza (e presidente di una associazione di magistrati), 1 presidente di un Tribunale di sorveglianza ed attualmente Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà.

Infine, lo scopo di questa guida di *best practice* è quello di fare il punto sui principali possibili profili problematici messi in luce dalla ricerca, evidenziare le migliori pratiche emerse durante gli incontri e le interviste e formulare raccomandazioni o, in alternativa, possibili proposte di soluzioni. La guida e le raccomandazioni sono rivolte a diverse parti interessate. Alcune parti affrontano i problemi più sistemici, quindi sono rivolte alle autorità (il governo o le autorità giudiziarie), altre affrontano i problemi quotidiani e si rivolgono dagli operatori del diritto.

Dati sui riti alternativi

Problema

In Italia, la digitalizzazione dei fascicoli e la gestione telematica del lavoro dei tribunali sono ancora una sfida in corso nell'ambito del processo penale. Il processo civile è più avanti in questo senso. Poiché molte informazioni sono disponibili solo in formato analogico, ciò ha un impatto sul tipo, sulla qualità e sulla quantità di dati che possono essere raccolti digitalmente a fini della ricerca.

Nel caso dei riti alternativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) raccoglie dal Ministero della Giustizia anche i dati sullo stato dei processi penali e li mette a disposizione del pubblico attraverso il sito *web* dell'ISTAT. Per questo motivo non è stato necessario presentare una richiesta FOI ai fini del progetto TWSE. Purtroppo, la raccolta dei dati sui processi penali non è automatizzata ed è, in ogni caso, effettuata singolarmente da ciascun tribunale; per questo motivo, i dati sui riti alternativi non sono completi e quasi nessuna analisi dettagliata è disponibile.

I dati pubblicamente disponibili sul sito includevano il numero totale di procedimenti penali e una voce etichettata come "riti alternativi" che sembrava includere i riti alternativi al processo penale ordinario; pertanto, abbiamo presentato all'ISTAT una richiesta personalizzata scomporre tale categoria. La scomposizione dei dati pervenuti comprendeva il patteggiamento e il giudizio immediato (che si è deciso di non analizzare in questa ricerca, in quanto non soddisfa il requisito di rinuncia al dibattimento) al posto del giudizio abbreviato. Dopo una richiesta di chiarimenti, abbiamo ricevuto la conferma che non erano disponibili dati su altri riti alternativi. Pertanto, non è possibile effettuare una stima dell'utilizzo del giudizio abbreviato ma solo sul patteggiamento. Dovrebbe essere resa disponibile una catalogazione più dettagliata dei dati relativi alle informazioni demografiche degli indagati o degli imputati coinvolti, in modo da poter effettuare ricerche su questo tema specifico.

La migliore pratica

Il percorso positivo che il sistema della giustizia civile sta seguendo sul tema della digitalizzazione è già una buona pratica. Tra i dati disponibili per il processo civile figurano ad es. l'arretrato giudiziario che indica il numero di procedimenti che stanno raggiungendo o superando il limite dell'eccessiva durata dei processi mentre queste statistiche non sono disponibili per i procedimenti penali a causa del loro inferiore livello di digitalizzazione.

Raccomandazione

Il sistema della giustizia penale sta recuperando terreno nel campo della digitalizzazione, ma resta ancora molto da fare. In particolare, per valutare l'impatto dei riti alternativi sulla vita e sui diritti delle persone coinvolte è necessaria una raccolta sistematica di dati da parte delle autorità nazionali.

In particolare, le autorità nazionali dovrebbero raccogliere dati su:

- Percentuale dei riti alternativi nel processo penale (sia patteggiamento che giudizio abbreviato) rispetto ai processi completi.
- Percentuali di assoluzione e condanna per tipo di rito (rito ordinario, patteggiamento, giudizio abbreviato), per comprendere e affrontare potenziali disparità.
- Tipo di sentenza e durata per tipo di rito (rito ordinario, patteggiamento, giudizio abbreviato), per comprendere e affrontare potenziali disparità.
- Utilizzo dei riti alternativi per età, genere e nazionalità, per comprendere e affrontare le disparità tra i gruppi demografici.
- Entità della condanna dopo una rinuncia al processo per genere e nazionalità per comprendere e affrontare le disparità tra i gruppi demografici.
- Numero di casi trattati ogni anno dai tribunali penali, per valutare se questi ultimi hanno raggiunto il loro obiettivo iniziale di ridurre il carico di lavoro giudiziario.
- Differenza di durata procedurale tra riti ordinari e riti alternativi, per valutare se questi ultimi hanno raggiunto il loro obiettivo iniziale di ridurre la durata dei processi.

Ragioni alla base della scelta del tipo di rito

Problema

Nel sistema giudiziario italiano, la scelta di beneficiare di un rito alternativo spetta all'imputato; tuttavia, gli imputati potrebbero avere diverse ragioni, al di là delle circostanze processuali, per avvalersi di questo tipo di giudizio.

Le interviste con gli avvocati hanno evidenziato diverse ragioni, ma non tutti gli avvocati intervistati erano d'accordo con tutte queste ragioni.

Uno dei motivi è la velocità del processo. Come è noto, purtroppo, uno dei problemi dell'ordinamento penale italiano è l'eccessiva durata dei processi penali. In questo senso, un'alternativa al rito ordinario può presentare il vantaggio della rapidità (il processo si esaurisce in

poche udienze) e, di conseguenza, della maggiore economicità. Tuttavia, ciò significa che il ricorso ai riti alternativi può essere spiegato con la necessità di supplire alle inefficienze del sistema.

Secondo un recente [rapporto](#), nel sistema della giustizia penale, il numero medio di giorni necessari per arrivare alla sentenza di primo grado è di 392, l'appello può durare 840 giorni mentre il procedimento in Cassazione può durare in media 170 giorni.

I [dati più recenti](#) sul numero di procedimenti penali che rischiano di violare il principio della ragionevole durata risalgono al 2017. Le ragioni di una raccolta così datata sono da ricercare nel fatto che, a differenza del settore civile, non è stato ancora possibile sviluppare una moderna tecnologia di raccolta dati.

Secondo tali dati, nel 2017 il 19% delle cause in attesa di giudizio superava la soglia dei tre anni, la situazione delle Corti d'Appello era del 39,4% delle cause oltre la soglia dei due anni, mentre la Corte di Cassazione aveva solo l'1,3% dei casi oltre la soglia di un anno. Anche il Tribunale per i minori aveva una soglia di tre anni e il 14,9% dei procedimenti aveva una durata maggiore.

La legge 24 marzo 2001, n. 89 - cd "legge Pinto" - ha introdotto la possibilità di ricevere un risarcimento per l'eccessiva durata dei processi. Tuttavia, secondo [l'ultimo rapporto pubblicato dal ministero della Giustizia](#), anche gli uffici che elaborano i pagamenti dei risarcimenti sono in ritardo a causa dell'elevato numero di condanne a favore del richiedente, del budget limitato stanziato per tali pagamenti e della cronica carenza di personale. Questo ulteriore ritardo dei pagamenti ha determinato nel 2019 un aumento del numero del contenzioso contro l'amministrazione.

Un secondo motivo riguarda il fatto che l'imputato sia in custodia cautelare. La custodia cautelare potrebbe avere un impatto, in quanto potrebbe rendere una persona più "stanca" e pronta a utilizzare il patteggiamento per uscire dal carcere, soprattutto se si tratta della prima detenzione. Un'altra questione relativa alla custodia cautelare che potrebbe influenzare la scelta di un rito alternativo è la possibilità di richiedere, una volta terminata la fase processuale, l'attenuazione delle misure cautelari. È infatti possibile, anche se non sicuro, che il giudice ritenga che i presupposti per l'applicazione di tale provvedimento vengano rimossi una volta concluso il giudizio di primo grado. Pertanto, ciò può spiegare la necessità, anche per l'imputato, di giungere al più presto a una sentenza.

Ci possono essere anche casi in cui gli imputati sono consigliati dal loro difensore contro i propri interessi. Ad esempio sono stati riferiti casi di avvocati d'ufficio che ricorrono al patteggiamento, anche in difesa di stranieri extracomunitari, senza tener conto che una condanna definitiva pregiudicherà gravemente la legittimità del loro soggiorno.

Un quarto motivo indicato dagli avvocati, anch'esso connesso al primo, è la condizione economica dell'imputato. Quando l'imputato è in una situazione economico svantaggiata, potrebbe essere più propenso a utilizzare un rito alternativo piuttosto che il rito ordinario che può richiedere molto più tempo e risorse.

Tuttavia, non solo ragioni economiche, ma anche lo status sociale e culturale possono influenzare la scelta della procedura. In effetti, è molto difficile per le persone che non conoscono la lingua o il sistema penale fare una scelta informata sul rito da utilizzare.

Infine, anche il fatto di essere un cittadino straniero potrebbe influire sulla scelta del processo. Infatti uno straniero potrebbe desiderare una rapida risoluzione del caso e quindi optare per un'alternativa al processo. Lo straniero sprovvisto di regolare permesso di soggiorno che commette un reato, invece, potrebbe sfruttare la lunga durata del processo per rinviare il rimpatrio al termine dell'esecuzione della pena.

La migliore pratica

In tutti questi casi, la *best practice* adottata dagli avvocati è quella di rendere consapevoli i propri clienti delle conseguenze delle proprie scelte. Tuttavia, si prendono anche del tempo per conoscere appieno la situazione del cliente al fine di comprendere meglio le sue esigenze.

Raccomandazione

Quindi, poiché è scelta dell'imputato chiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato, è fondamentale che la scelta sia operata in modo pienamente consapevole a partire dalle conseguenze immediate sulla durata del processo, sulle eventuali misure detentive o alternative alla detenzione, ma anche sulle altre conseguenze che potrebbero ricadere in ambito civile. Gli avvocati devono informare scrupolosamente i loro clienti affinché compiano in modo consapevole questa scelta.

Scelte di rito alternativo da parte dei coimputati

Problema

Nei casi che coinvolgono coimputati, se uno di loro sceglie un rito alternativo, ciò non influirà sulla scelta di coloro che non l'hanno scelto e viceversa.

Qualora uno o più coimputati optino per un rito diverso – ad esempio uno o più coimputati optano per il patteggiamento e uno o più coimputati optano per il rito ordinario - il giudizio nei due procedimenti potrà essere anche diverso, in modo che sia fisiologicamente possibile e legittimo che

si raggiungano esiti opposti. La giurisprudenza prevalente, ad esempio, esclude che l'assoluzione o la condanna del coimputato che ha optato per un rito diverso (nel caso specifico, il patteggiamento) costituisca un contrasto di giudicati. Ciò significa che potrebbero esserci casi in cui i coimputati che scelgono un rito alternativo possono essere condannati e, in seguito, coloro che scelgono il rito ordinario (che ha una durata maggiore) vengono assolti per gli stessi addebiti.

La migliore pratica

Un esempio delle migliori pratiche individuate nel corso della ricerca viene dall'Argentina. La legge argentina prescrive che nei casi di coimputati tutti debbano prendere una decisione unanime sul tipo di rito e se uno di loro non accetta il rito alternativo, verrà utilizzato il rito ordinario.

Raccomandazione

Nel caso italiano, poiché è possibile per i coimputati scegliere diverse tipologie di rito, si raccomanda di attivare un meccanismo automatico di revisione delle sentenze in caso di assoluzione.

Limiti alle impugnazioni nel patteggiamento

Problema

In caso di patteggiamento, la sentenza è inappellabile (*ex art. 448 comma 2 c.p.p.*). Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (*art. 448 comma 2-bis c.p.p.*).

In merito alla questione dell'espressione della volontà dell'imputato, ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15557 del 6 aprile 2018 ha affermato che, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. Ad esempio, la verifica da parte del giudice della volontà dell'imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti.

Ci sono due questioni principali per quanto riguarda il diritto all'impugnazione.

Il primo è il fatto che un ricorso può essere presentato solo in caso di questioni procedurali ma non nel merito e ciò potrebbe avere un impatto nel caso di coimputati. Se vi sono coimputati che hanno ottenuto l'assoluzione dopo un rito ordinario, non è possibile impugnare la sentenza di patteggiamento per la revisione della pronuncia.

La seconda questione attiene alla possibilità di impugnare la sentenza solo mediante ricorso alla Corte di Cassazione. Questo potrebbe costituire un problema perché non tutti gli avvocati hanno i requisiti per presentare ricorso in Cassazione e questo potrebbe scoraggiare molti ricorrenti a farlo.

Raccomandazione

Come è stato accennato nel paragrafo precedente, il sistema della giustizia penale potrebbe diventare più equo se fosse istituito un meccanismo automatico per la revisione delle sentenze nei casi di assoluzione di coimputati. Inoltre, sarebbe importante introdurre la possibilità del ricorso nel merito e, infine, attribuire la competenza per l'impugnazione alla Corte d'Appello anziché alla Corte di Cassazione.

Verifiche sulla volontarietà della scelta di un rito alternativo

Problema

Una delle peculiarità dei riti alternativi nel sistema penale italiano è che, in entrambi i casi (patteggiamento e giudizio abbreviato), la richiesta deve essere presentata dall'imputato (o dal suo difensore).

Nel caso del giudizio abbreviato, la richiesta può essere effettuata personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto. La scelta del rito può essere effettuata sino all'ultimo momento utile per le conclusioni di parte in udienza preliminare; laddove manchi l'udienza preliminare (procedimento con citazione diretta), la scelta può avvenire fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice analizza la richiesta alla luce delle circostanze del caso (es. prendendo in considerazione i casi di non punibilità) e considerando (se non ha elementi sufficienti per pronunciarsi o se l'imputato lo ha richiesto) l'acquisizione di ulteriori prove e la loro compatibilità con il giudizio abbreviato (es. se l'imputato condiziona la richiesta all'acquisizione di un numero di prove ritenuto eccessivo, il giudice può decidere di respingere la richiesta e procedere con il rito ordinario). Non è compito del giudice verificare se l'imputato ha compreso l'esito della sua scelta e se tale scelta è volontaria.

La richiesta di patteggiamento può essere formulata fino alla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in caso di rito direttissimo

o procedimento ex art. 550 c.p.p. In caso di decreto di giudizio immediato la richiesta dell'imputato deve essere effettuata con atto scritto depositato nella cancelleria del GIP. L'iniziativa della richiesta di pena patteggiata può provenire sia dal PM che dall'imputato. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In udienza le volontà sono espresse oralmente, mentre fuori udienza con atto scritto che per l'imputato necessita di autenticazione della firma. La volontà effettiva dell'imputato può essere controllata dal giudice disponendo la comparizione personale in udienza (Art. 446 comma 5 cpp).

La seconda particolarità è il ruolo chiave dell'avvocato. Il diritto ad un avvocato non può mai essere rinunciato e l'avvocato è la principale garanzia contro gli abusi nei confronti del proprio assistito; tuttavia, l'ordinamento penale italiano non prevede un ulteriore controllo obbligatorio da parte del giudice sulla volontarietà della scelta e la piena comprensione delle conseguenze della scelta.

Raccomandazione

Sarebbe importante prescrivere un'ulteriore verifica obbligatoria da parte del giudice sulla volontarietà della decisione da parte dell'imputato a procedere con un rito alternativo e che questi abbia compreso appieno le ripercussioni della propria scelta.

Ammissione di colpevolezza nel patteggiamento

Problema

Tutti i soggetti interessati intervistati per la ricerca hanno convenuto che il codice non impone all'imputato di riconoscere esplicitamente la propria responsabilità nel momento in cui chiede il patteggiamento o raggiunge l'accordo con il Pubblico Ministero sull'applicazione della pena. Tuttavia, esistono in Italia diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. Il primo orientamento ritiene che la sentenza di patteggiamento sottenda un'ammissione di colpevolezza; il secondo orientamento ritiene che, secondo gli artt. 444 e 445 c. 1 bis c.p.p., la sentenza di patteggiamento sia equiparata ad una pronuncia di condanna, ma non dispieghi efficacia in ambito civile o amministrativo; il terzo orientamento adotta un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 444 c.p.p., escludendo che la sentenza di patteggiamento costituisca un'ammissione di responsabilità.

Purtroppo, nella pratica, ci possono essere delle ripercussioni in campo civile per molti degli imputati. Ad esempio, nel caso degli stranieri, il patteggiamento provoca loro ripercussioni sul permesso di soggiorno.

Raccomandazione

Poiché l'ordinamento italiano non richiede l'ammissione di colpevolezza per poter beneficiare del patteggiamento né domanda al giudice la verifica della colpevolezza dell'imputato, sarebbe possibile applicare l'orientamento giurisprudenziale più favorevole a tutti i casi di patteggiamento. Ciò richiederebbe l'intervento del legislatore.

Diritto a un giusto processo

Problemi di tempistica e riservatezza della consultazione con il difensore

Problema

Nel corso di questa ricerca, diversi avvocati hanno evidenziato alcune questioni già emerse in precedenti lavori in merito al rispetto del diritto a un giusto processo. In particolare, per quanto riguarda l'accesso ai propri clienti senza limiti né sorveglianza, il tempo a disposizione per la preparazione dell'udienza e la riservatezza delle consultazioni, gli avvocati hanno evidenziato diverse circostanze che influenzano il loro lavoro.

Lo scenario che pone più problemi è quello in cui la persona viene arrestata in flagranza di reato; infatti dopo l'arresto, l'udienza di convalida si svolge in brevissimo tempo e l'arrestato incontra il suo legale (spesso un avvocato d'ufficio che non si conosce) solo pochi minuti prima della udienza di convalida. Inoltre, il pubblico ministero a volte consegna il fascicolo all'avvocato solo pochi minuti prima dell'inizio dell'udienza di convalida, quindi l'avvocato ha pochissimo tempo per studiarlo e solo pochi minuti per incontrare il cliente; la consultazione può anche avvenire nel corridoio prima di entrare in udienza con pochissima riservatezza e possibilità limitate di avere servizi di interpretariato per assistere nel caso di una persona non di lingua italiana. Poiché l'interessato è stato colto in flagranza di reato, il pubblico ministero può chiedere l'avvio del giudizio per direttissima che si svolge subito dopo l'udienza di convalida. L'avvocato potrebbe in questa circostanza chiedere di procedere con un processo alternativo (più spesso con patteggiamento) che di solito viene eseguito immediatamente.

Questo scenario pone grosse difficoltà agli avvocati perché i tempi molto brevi e la pressione lasciano loro poco spazio per instaurare un rapporto di fiducia con il loro cliente, valutarne le esigenze e la situazione, nonché renderlo consapevole delle scelte che ha. Inoltre, ci sono solo pochi tribunali con aree specificamente progettate per le consultazioni avvocato-cliente e, nella maggior parte dei casi, le consultazioni si svolgono nei corridoi fuori dall'aula del tribunale al cospetto di altre figure che partecipano al processo (magistrati, polizia etc.).

Buona pratica e raccomandazione

In alcuni tribunali è possibile svolgere consultazioni riservate in aree dedicate che dovrebbero essere stabilite ovunque dalle autorità giudiziarie.

Inoltre, per instaurare un rapporto di fiducia tra cliente e avvocato, che potrebbero incontrarsi per la prima volta proprio in quel momento, nonché per approfondire meglio il caso, gli avvocati hanno la possibilità di chiedere termini a difesa, cioè il rinvio della udienza ad un'altra data.

Traduzione e interpretazione

Problema

Il decreto legislativo n. 32/2014 a seguito della Direttiva 2010/64 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei processi penali ha recepito e fissato alcune garanzie linguistiche nel codice di procedura penale per le persone che non comprendono o non parlano l'italiano.

Nella legge, non c'è distinzione tra traduttori e interpreti, il che potrebbe abbassare gli standard professionali poiché non è scontato che una figura sia in grado di svolgere altrettanto bene entrambi i compiti. Il codice di procedura penale considera la traduzione e l'interpretazione come due attività sovrapponibili nella sezione riguardante la traduzione dei documenti quando invece le competenze per questi due compiti sono di natura diversa.

Dalle interviste di questa ricerca e da altre ricerche effettuate in precedenza, è risultato che traduttori e interpreti spesso non sono adeguatamente formati, infatti, non esiste una formazione specifica per essere un traduttore o un interprete giudiziario. Gli esperti possono sviluppare le loro competenze in qualsiasi campo, completamente estraneo all'esercizio in ambito forense. Questo punto è più che cruciale, poiché la posta in gioco durante la traduzione o l'interpretazione è la libertà dell'imputato.

Un altro problema è costituito dagli stipendi molto bassi degli interpreti e dai tempi di liquidazione del compenso che, a volte, avviene anche due anni dopo. La bassa e tardiva retribuzione rende il lavoro poco attraente per interpreti o traduttori più qualificati, poiché lo stipendio è molto al di sotto dei prezzi di mercato effettivi. L'assistenza linguistica è gratuita per l'assistito. Poiché gli interpreti sono pagati dallo Stato, la loro retribuzione è regolata ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319, la retribuzione segue le cosiddette vacanze, servizi di due ore ciascuno, per un massimo di quattro vacanze al giorno. Il minimo sindacale è stato stabilito con Decreto Ministeriale del 30 Maggio 2002 (art.1) a 14,68 euro per il primo servizio della giornata e a 8,15 euro per le ore del giorno successive, con la possibilità di raddoppiare la retribuzione nel caso in cui il lavoro sia di

particolare difficoltà ed urgenza. Quest'ultima valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. La retribuzione dovrebbe essere ricalcolata ogni triennio, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo, anche se ciò non è mai successo.. Inoltre, il pagamento avviene tramite una procedura online che molti considerano molto macchinosa, e spesso avviene con gravi ritardi, anche fino a due anni.

Professionalizzazione e remunerazione sono quindi i temi sui quali riteniamo valga la pena insistere e affrontare un'azione di *advocacy*.

La migliore pratica

Alcuni tribunali o sezioni di tribunali hanno istituito un elenco specifico di interpreti di fiducia che sono prontamente disponibili in caso di necessità. In alcuni casi, i tribunali hanno stipulato accordi di collaborazione con le Università per impiegare traduttori e interpreti competenti.

Raccomandazione

Si raccomanda al Governo di istituire un albo nazionale dei traduttori e degli interpreti al fine di garantire una maggiore professionalità nell'esercizio di tale professione, indispensabile per garantire la piena partecipazione al procedimento penale di imputati e indagati non di madrelingua italiana, anche al fine di poter prestare un consenso informato ai riti alternativi.

Si raccomanda al Ministro della giustizia di prescrivere una formazione adeguata per gli interpreti e i traduttori che forniscono assistenza linguistica nei procedimenti penali, in particolare sul linguaggio giuridico, fornendo elementi di diritto e procedura penale.

Patrocinio a spese dello Stato

Problema

L'art. 98 c.p.p. stabilisce che l'indagato può chiedere di essere ammesso a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato secondo le norme che lo regolano. Il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, disciplina (tra l'altro) le spese dello Stato in materia di gratuito patrocinio, stabilendo che il gratuito patrocinio è concesso a tutte le persone (cittadini, stranieri e apolidi) che abbiano un reddito inferiore a 11.500 euro. È possibile usufruire del gratuito patrocinio durante tutte le fasi del procedimento.

Tuttavia, gli avvocati intervistati hanno evidenziato che uno dei problemi per i difensori che lavorano con il patrocinio a spese dello Stato riguardano, sia nel rito ordinario che nei riti alternativi, è il ritardato pagamento delle spese di patrocinio, che si traduce anche in un ostacolo a potersi dotare dei mezzi utili per lo svolgimento delle indagini difensive.

Raccomandazione

Si raccomanda al governo di adottare misure per affrontare le questioni dei ritardi nel pagamento delle spese legali in modo che gli avvocati che operano in regime di patrocinio a spese dello Stato possano svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile.